

Fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS) – ISTITUTO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA"

Fabriano I.go S D'Acquisto, 1 – 0732/2322

Regolamento di funzionamento –

(Art. 10 e 12 Statuto della Fondazione)

Art. 1 - Applicazione - Finalità - Attività

1 - Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Fondazione **"Istituto Tecnico Superiore (ITS)– Istituto per l'efficienza energetica "**, definita **Fondazione per l'efficienza energetica**, definisce le norme di funzionamento della stessa.

Le eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento potranno essere adottate dal Consiglio di indirizzo, in conformità alle vigenti norme statutarie e su proposta della Giunta esecutiva.

Il regolamento disciplina inoltre l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari, stabilendo i criteri di individuazione, di selezione e di erogazione dei percorsi di formazione afferenti alle aree tecnologiche ed ai profili degli ITS "Efficienza energetica" appositamente definiti dal MIUR.

2 - La programmazione e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione tecnica superiore (ITS) hanno l'obiettivo di qualificare l'offerta formativa e di potenziare le correlate attività di ricerca, di promuovere i processi di innovazione e la piena valorizzazione delle opportunità aperte dai mutamenti degli scenari tecnici, sociali, economici e culturali, nazionali e internazionali, nonché le potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato del lavoro, a partire dalle vocazioni formative dei singoli contesti territoriali.

3 - Le attività della Fondazione sono regolamentate dal DPCM del 25 gennaio 2008 e successive modifiche, nonché dalle linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori (ITS). Esse si realizzano sulla base di piani triennali, predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale, con specifico riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

- ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa imprese del territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese, alle filiere produttive, a cluster o reti di imprese e nella specificità tra quelle aderenti alla fondazione;
- progettazione, realizzazione ed erogazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure professionali di tecnico superiore di riferimento all'area tecnologica dell'efficienza energetica, come stabilito dall'art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008 ;
- servizi di tutorato finalizzati all'inserimento mirato dei corsisti nei settori produttivi delle aziende beneficiarie dei tirocini formativi e di eventuali agevolazioni legate all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche mediante contratti di apprendistato professionalizzante (art. 49 del Dlgs 276/03) e contratti di Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di Alta formazione (art. 50 del Dlgs 276/03);
- accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
- realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
- orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
- ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

Art.2 - Membri della Fondazione - Domanda di partecipazione e procedure di ammissione

2.1 - Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, i membri della Fondazione sono:

- I Fondatori ;
- I Partecipanti che si suddividono, per il presente regolamento, in:
 - a) - Partecipanti Privati ;
 - b) - Partecipanti Sostenitori;
 - c) - Partecipanti Tecnici;
 - d) - Partecipanti Istituzionali;

2.2) Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche

di cui sopra, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che dovrà contenere:

a) dati identificativi del soggetto richiedente:

- **Persona fisica**: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione, codice fiscale;

- **Persona giuridica**: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante; la domanda deve inoltre contenere una presentazione dell'Ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.

In entrambi i casi la domanda deve indicare: la descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione offerta dal soggetto richiedente e, se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, l'indicazione del valore dei medesimi così come risultante da una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda; la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto, sia il Regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda;

b) **indicazione** dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente;

c) **Eventuali ed ulteriori indicazioni** correlate alla qualifica associativa richiesta.

2.3) I criteri e i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di indirizzo, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.

2.4) Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione, come previsto dagli artt. 9 -10-11-12 dello Statuto, alla Fondazione sono assunte dal Consiglio di indirizzo. Le decisioni in questione sono inappellabili.

2.5) Le delibere di cui al precedente punto devono essere comunicate al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al domicilio del richiedente medesimo ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della Fondazione. Nel

caso di accoglimento della domanda, nella predetta comunicazione vengono anche indicati modalità, tempi e procedure di ammissione alla Fondazione.

2.6) Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione medesima ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione. Ogni deliberazione al riguardo è assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Fondatori

Il Consiglio di indirizzo riconosce come fondatori gli Enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento ed aderiscano alla Fondazione mediante l'attribuzione a titolo gratuito di beni e/o diritti al fondo di dotazione **annuo** per un valore non inferiore a € 5.000,00 nonché al fondo di gestione per un ammontare annuale non inferiore a € 3.000,00 .

Gli attuali membri della Fondazione, con il ruolo di partecipanti, potranno acquisire il ruolo di fondatori, in virtù delle disposizioni vigenti, prima del presente regolamento.

Art. 4 - Partecipanti Privati

Il Consiglio di indirizzo individua come **Partecipanti Privati** gli Enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento ed aderiscano alla Fondazione mediante l'attribuzione, a titolo gratuito, di beni e/o diritti al fondo di dotazione annuo per un valore non inferiore a € 4.000,00 nonché al fondo di gestione per un ammontare annuale non inferiore a € 2.000,00. L'adesione del Partecipante Privato sarà automaticamente rinnovata salvo revoca scritta inviata almeno 90 giorni prima della scadenza dell'esercizio finanziario dell'anno in corso.

Art. 5 - Partecipanti Sostenitori

Il Consiglio di Indirizzo individua come **Partecipanti Sostenitori** le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che possiedano i requisiti di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo della Fondazione, attraverso la messa a disposizione di beni e servizi di particolare rilievo.

Tutti i predetti requisiti per l'acquisto della qualifica di Partecipante Sostenitore possono essere modificati con delibera del Consiglio di indirizzo, adottata con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto.

Art.6 - Partecipanti Tecnici

Il Consiglio di Indirizzo può nominare **Partecipanti Tecnici** le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che possiedano i requisiti di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo della Fondazione, attraverso la messa a disposizione di attività professionali di particolare rilievo.

I Partecipanti Tecnici contribuiscono alla Fondazione con la messa a disposizione delle proprie potenzialità professionali, opportunamente individuate dal consiglio di Indirizzo.

Art. 7 - Partecipanti Istituzionali

La qualifica di Partecipanti Istituzionali è riservata agli Enti Pubblici, Società pubbliche, Accademie e Università, che, dopo la costituzione della Fondazione, abbiano aderito con una contribuzione - che può consistere in beni, servizi, distacco di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - il cui valore non sia inferiore a € 3.000,00, se destinata al fondo di dotazione, oppure non inferiore annualmente a € 2.000,00, se classificata al fondo di gestione. Tale valore sarà determinato sulla base di una perizia eseguita da un esperto, nominato di comune accordo dalla Fondazione con il richiedente ed a spese di quest'ultimo.

Art. 8 – Assemblea di Partecipazione

L'assemblea di Partecipazione ai sensi dell'art. 14 dello statuto è costituita dai fondatori e dai partecipanti. Formula pareri consultivi, proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Nomina nel suo seno due rappresentanti per il Consiglio di Indirizzo, fra i partecipanti, ed un membro della giunta esecutiva. Dette nomine saranno adottate con votazione a maggioranza semplice.

Art. 9 – Convocazioni dell'Assemblea di Partecipazione

L'assemblea plenaria, presieduta dal Presidente della Fondazione, è convocata dallo stesso almeno una volta l'anno per un confronto e analisi tra tutte le componenti della Fondazione.

Art. 10 Ruolo e funzioni

Gli organi della Fondazione sono statutariamente definiti sulla base del modello normativo dettato dal DPCM 25 gennaio 2008 e successive modificazioni.

La struttura dell'organizzazione interna della fondazione risulta composta dai seguenti organi collegiali titolari di distinte funzioni:

- **Assemblea di partecipazione per la formulazione di pareri consultivi e proposte di attività**, programmi e obiettivi operativi della Fondazione, anche mediante proposte di variazioni del bilancio preventivo o del conto consuntivo;
- **Consiglio di Indirizzo per la determinazione delle linee programmatiche**, e la verifica attuativa;
- **Giunta esecutiva per la gestione** dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della attività della Fondazione nonché per la gestione patrimoniale, la predisposizione del bilancio e del conto consuntivo;

Collegio Sindacale (revisore dei conti) **cui è affidato il controllo amministrativo e formale** della gestione e degli atti contabili della Fondazione.

In particolare:

1. **Il Consiglio di Indirizzo** è chiamato a definire le strategie generali, gli obiettivi, le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento, indica le linee guida per la gestione del patrimonio e verifica i risultati della gestione. Il Consiglio di Indirizzo ha l'attribuzione della decisione di attuazione degli atti di gestione. La funzione di verifica del Consiglio di Indirizzo si esercita prevalentemente sui risultati e si sostanzia nell'approvazione del Bilancio, che costituisce un atto fondamentale nella gestione della Fondazione. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di verifica del Consiglio di Indirizzo, la giunta è tenuta a fornire una informativa periodica, in linea di massima trimestrale, sull'andamento complessivo dell'attività della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo, fermi i suoi poteri regolamentari particolarmente rilevanti, ha pertanto la responsabilità di preservare il valore del patrimonio e di assicurarne una adeguata redditività, definendone le linee generali di gestione, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse.

2. La **Giunta esecutiva** effettua la gestione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della attività della Fondazione nonché la gestione patrimoniale, la predisposizione del bilancio e del conto consuntivo.
3. **Il Collegio Sindacale** (revisore dei conti), quale organo di controllo, ha un ampio potere di vigilanza che si estende anche ai singoli atti di gestione di cui dovrà valutare la conformità alla legge e allo Statuto, l'effettiva idoneità a perseguire efficacemente i fini statutari, la conformità alle direttive dell'Organo di Indirizzo, il rispetto dei principi di economicità e di sana e prudente gestione, al fine di un efficace esercizio del potere-dovere di dare comunicazione alle Autorità di vigilanza per le eventuali irregolarità riscontrate.
4. **Il Presidente della Fondazione**, nominato dal Consiglio di Indirizzo, partecipando ai lavori del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto e presiedendo a pieno titolo la giunta promuove l'attività dei due organi collegiali nel rigoroso rispetto delle competenze di ciascuno secondo lo schema giuridico-organizzativo imposto dalla legge, assicurandone a un tempo la più ampia sinergia. **Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, designa il Vice Presidente, cui assegna le funzioni gestionali della Fondazione. Il Vice Presidente** firma gli atti contabili della Fondazione, rendendone puntualmente partecipe il Presidente e in qualità di Direttore Didattico della Fondazione presiede il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
5. **Il Legale rappresentante dell'Istituto Scolastico capofila per la Fondazione**, in quanto rappresentante del MIUR, è elemento di congiunzione fra la Fondazione ed il Ministero e membro di diritto della Giunta esecutiva.

Articolo 11 Programmazione delle attività

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione definisce nel corso del primo anno del suo mandato il Piano Pluriennale delle attività. Nel corso del mandato lo stesso organo di Indirizzo sottopone a verifica e aggiorna il Piano definito.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, in virtù dell'art. 10 dello Statuto, alla luce del piano triennale, definisce in un apposito Documento Previsionale le linee di intervento per l'anno successivo, evidenziando eventuali iniziative di carattere strategico e di durata pluriennale. Iniziative e programmi aventi le medesime caratteristiche, ove non previsti in tale documento, dovranno essere sottoposti al Consiglio di Indirizzo.

3. Il Documento Programmatico Previsionale di cui al comma precedente determina - nel rispetto delle indicazioni di legge - l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle attività istituzionali e provvede alla loro ripartizione tra i diversi settori di intervento e tra i programmi, già attivati o di nuova definizione, aventi anche carattere intersettoriale.
4. La ripartizione delle risorse, tra i settori e i programmi, deliberata con il Documento Programmatico Previsionale annuale può variare nel corso dell'esercizio alla luce delle esigenze emerse secondo le motivate valutazioni della giunta che ne riferisce al Consiglio di Indirizzo. Ove la variazione rispetto all'ammontare complessivo superi il 20 % deve essere sentito il Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo dovrà essere sentito anche nel caso in cui la variazione sia tale da ridurre lo stanziamento di un singolo settore di un importo superiore al 50 % delle risorse ivi destinate.

Il Consiglio di Indirizzo stabilisce con propria delibera la forma e le modalità di pubblicità da dare al Documento Programmatico Previsionale al fine di promuovere proposte di soggetti esterni che siano coerenti con le linee ed i programmi indicati nel Documento e, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere destinati a bando progetti da finanziare su una quota parte delle risorse disponibili.

Articolo 12 Articolazioni delle attività istituzionali

1. Nell'ambito delle attività istituzionali la Fondazione opera, a livello nazionale ed internazionale, attraverso:
 - a) la definizione e la realizzazione di **programmi**. Un programma, che in via di massima è di durata pluriennale, costituisce un insieme coordinato e integrato di azioni volte al conseguimento di uno o più obiettivi coerenti con le finalità e la sfera di attività della Fondazione, anche di natura intersettoriale;
 - b) l'attivazione di **proprie strutture stabili**, la promozione o la partecipazione stabile a **imprese strumentali o persone giuridiche private o strutture consortili e affini**, operanti in via esclusiva nei settori di attività istituzionale, coerenti con le linee programmatiche nell'ambito delle quali si possono individuare forme di cooperazione con soggetti esterni.
 - c) La promozione di propri progetti nonché il sostegno finanziario a **progetti** o il contributo ad iniziative **presentati da soggetti esterni**. Per quanto attiene ai progetti, ove ne ricorrano le condizioni, sarà in generale favorito il cofinanziamento e incentivata la forma di cooperazione tra soggetti proponenti.

2. La Fondazione realizza direttamente o indirettamente le attività di formazione, documentazione, di studio e ricerca (con particolare attenzione alle analisi di fattibilità e sostenibilità di progetti e programmi), di definizione e comparazione delle metodologie di valutazione, di comunicazione e diffusione dei risultati delle proprie attività, necessarie allo svolgimento della propria missione.

Articolo 13 Circolazione dell'informazione, resoconti e bilancio di Missione

1. Al fine di garantire all'Organo di Indirizzo le condizioni conoscitive per l'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e verifica, il Consiglio di indirizzo presenta con cadenza trimestrale un adeguato resoconto sull'attività svolta.
2. Il Bilancio Consuntivo, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corredato dal Bilancio di Missione (Bilancio Sociale) che consiste in un rapporto sugli interventi realizzati nel corso dell'anno, con particolare attenzione ai programmi e progetti di maggiore rilevanza. Il Bilancio di Missione, come anche il Bilancio Sociale (dal momento della sua adozione) formeranno oggetto di adeguata attività di comunicazione al pubblico.
3. Con cadenza trimestrale il Consiglio di indirizzo trasmette agli organismi una nota informativa sulla gestione del patrimonio della Fondazione.

Articolo 14 Comitato tecnico Scientifico (CTS)

Viene Istituito, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto e con delibera del Consiglio di Indirizzo, il **Comitato tecnico Scientifico**.

Il Comitato è presieduto dal **Direttore Didattico della Fondazione**, coadiuvato dal Delegato dell'Università partner, nel ruolo di **Responsabile Scientifico** delle attività didattiche condotte e dal **Manager Didattico**, individuato fra i docenti per meriti culturali e professionali specifici. Il Direttore didattico predispone le proposte formative, alla luce delle indicazioni Ministeriali, con il supporto di un collaboratore di sua competenza, cui lo stesso assegnerà le funzioni di rappresentanza didattica della Fondazione.

Il CTS ha il compito di esprimere pareri al Consiglio di Indirizzo, ai fine della redazione del Piano Pluriennale e del Bilancio di Missione. In

particolare, il Comitato assiste il Consiglio di Indirizzo nell'analisi nella programmazione degli interventi relativamente ai singoli settori rilevanti d'intervento.

Il Consiglio di Indirizzo e la Giunta possono richiedere al Comitato pareri in ordine alla definizione operativa di programmi e interventi. I singoli membri del Comitato possono essere richiesti di esprimere pareri su interventi e questioni di propria specifica competenza professionale o scientifico.

Come per tutti i rappresentanti della Giunta o designati dalla stessa per specifici incarichi Istituzionali, sono rimborsabili le spese documentate per le attività istituzionali di rappresentanza.

Articolo 15 - Procedure per il monitoraggio dell'attività istituzionale e gestionale

1. I Consiglieri ricevono, in occasione di ogni riunione dell'Organo di Indirizzo, le delibere assunte dalla giunta riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno. Ciascun Consigliere può chiedere al Presidente della Fondazione, informazioni circa i provvedimenti presi dalla giunta. Quando sia domandata risposta scritta, essa va prodotta nei successivi quindici giorni dalla richiesta.
2. Il Consiglio di Indirizzo nomina con propria delibera una Commissione consultiva per le attività istituzionali, con il compito di monitorare trimestralmente l'andamento delle stesse e la coerenza con gli indirizzi prefissati, sulla base dell'informativa fornita con la stessa cadenza della giunta. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni riunione
3. La giunta trasmette all'Organo di Indirizzo relazioni sulle attività svolte in ciascun trimestre. Le relazioni specificano inoltre le erogazioni assegnate, gli eventuali interventi realizzati direttamente dalla Fondazione, nonché le altre attività istituzionali e gestionali svolte.
4. Il Consiglio di Indirizzo verifica trimestralmente la rispondenza delle attività della giunta ai piani strategici e programmatici definiti, nonché la conformità della complessiva gestione della Fondazione ai principi e alle norme dello Statuto.
5. Il Consiglio di Indirizzo, ove accerti che la giunta non stia attuando una gestione idonea alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi prefissati, può adottare una motivata delibera che impegni la giunta a porre in essere le misure idonee alla realizzazione di tali indirizzi e obiettivi.

6. Il Consiglio di Indirizzo, ove accerti che la giunta abbia violato norme di legge o dello statuto, può adottare una motivata delibera di richiamo della giunta.

Art. 16 - Strumenti della programmazione

1. Sono strumenti e modalità della programmazione:

- a) il potenziamento delle istituzioni, statali e non statali, in ragione del loro contributo all'innalzamento della qualità del sistema dell'alta formazione artistica e musicale nazionale e allo sviluppo della sua apertura e capacità di innovazione;
- b) la valorizzazione delle strutture esistenti e la costituzione di nuove sedi, nuovi laboratori, anche multimediali, anche al fine di rendere maggiormente fruibile il patrimonio tecnico della fondazione;
- c) la promozione di iniziative per la ricerca e la produzione tecnica;
- d) le azioni di sostegno e il potenziamento degli interventi destinati agli studenti per la realizzazione del diritto allo studio, l'orientamento e la mobilità e degli interventi volti a favorire l'accoglienza degli studenti stranieri;
- g) lo sviluppo di poli territoriali di alta formazione tecnica scientifica dotati di specifici profili e identità funzionali, fondati su alti livelli di integrazione e cooperazione tra le istituzioni dell'alta formazione tecnica e altri soggetti istituzionali nonché tra esse ed eventuali soggetti privati di comprovata qualificazione;
- h) la possibilità di costituzione di politecnici sulla base della contiguità territoriale, mediante l'accorpamento delle istituzioni, al fine di garantire la complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, delle attività di ricerca e di produzione, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni e all'evoluzione delle nuove tecnologie. Alle attività dei politecnici possono partecipare le università mediante specifiche convenzioni che individuino i relativi apporti e le strutture universitarie interessate;
- i) l'autorizzazione ad istituzioni non statali di comprovata qualificazione a rilasciare titoli di studio avente valore legale;
- l) gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni ed altri soggetti pubblici, o privati;
- m) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti esterni alla Fondazione;
- n) il sostegno e la valorizzazione delle iniziative avviate dalle istituzioni nell'ambito della collaborazione internazionale con priorità per quelle finalizzate alla costruzione di una rete tra istituzioni omologhe operanti nel bacino del Mediterraneo e alla promozione di più intense relazioni culturali con aree geografiche di rilevante interesse strategico;

Art.17 - Reclutamento del personale docente

Il personale Docente, tranne quello indicato per Statuto dalle aziende coinvolte nella fondazione nella misura massima del 50%, sarà prioritariamente reclutato, in corrispondenza delle attività da svolgere secondo un definito impegno orario, mediante la costituzione di appositi elenchi aperti a soggetti professionali disponibili all'insegnamento.

Per tale individuazione, annualmente la Giunta, sentito il Direttore Didattico, fisserà le caratteristiche curriculari e professionali dei Docenti da coinvolgere negli insegnamenti e, attraverso i mezzi che riterrà più opportuni, pubblicherà un avviso per l'inserimento nell'elenco del personale da reclutare. I Docenti individuati verranno incaricati con rapporti di collaborazione a termine, redatti con persona fisica o giuridica. Gli incarichi saranno rinnovabili, dopo il primo biennio, solo per particolari professionalità e con assoluta discrezionalità della giunta.

Per i primi corsi gli elenchi dovranno essere redatti entro il 20/09/2011.

Art. 18 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

Il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in genere, si disciplina, in analogia al reclutamento del personale Docente, mediante la redazione di elenchi aperti a soggetti professionalmente disponibili per l'attività individuata ed in possesso di requisiti, di volta in volta, opportunamente definiti dalla Giunta.

Per il lavoro svolto per l'avvio delle attività didattiche della Fondazione si riconosce, mediante specifica attribuzione all'Istituto capofila, l'impegno assolto nella misura forfettaria determinata dalla Giunta, da assegnare da parte dello stesso Istituto al personale coinvolto.

Successivamente si procederà, acquisendo anche la disponibilità del richiamato personale nel mettere a disposizione la propria professionalità in relazione agli impegni da assolvere. Il personale individuato verrà incaricato con rapporti di collaborazione a termine, redatti con persona fisica o giuridica. Gli incarichi saranno rinnovabili, dopo il primo biennio, solo per particolari professionalità e con assoluta discrezionalità della giunta.

Art. 19 conclusioni

Il presente regolamento, predisposto dalla Giunta è approvato dal Consiglio di Indirizzo nella prima data utile e esplica la sua efficacia nel periodo che va dalla costituzione della Fondazione fino alla realizzazione dei primi due corsi.

Il regolamento predisposto è approvato all'unanimità dalla Giunta esecutiva nella seduta del 11/07/2011. Diverrà operativo a decorrere dalla data di approvazione del Consiglio di Indirizzo

Fabriano lì 11/07/2011

F.to Il Presidente

Graziano Fioretti

Il regolamento, nella presente formulazione per la quale vengono precisati i principi di reclutamento del personale Docente, Amministrativo e Tecnico, è approvato nella forma indicata ed in modo definitivo in data 05/09/2011 all'unanimità dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione e, previa pubblicazione nel sito, diviene immediatamente esecutivo.

Fabriano lì 05/09/2011

F.to Il Presidente

Graziano Fioretti

